



VERBALE UNICO

dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei SOCI

del 22/06/2019

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2019, alle ore 11.00 in via Cigno n° 113 a Badia Polesine, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) "Modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017, riforma del Terzo settore".2

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. *Ugo Mariano BRASIOLI*, il quale chiama alle funzioni di Segretario la signora *Antonella GRANATO*, entrambi associati regolari.

Il Presidente e il Segretario rilevano che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello minimo richiesto, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto, per la validità dell'Assemblea.

In seconda convocazione sono presenti (vedasi prospetto a parte) n. **38** associati, su **73** iscritti alla data odierna in regola col versamento annuale, più n. **31** deleghe nominative regolari per cui il quorum minimo di $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto pari a n.**55** è ampiamente superato.

Accertata la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno, Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11,05.

In ordine all'unico punto:

1) **“Modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017, di riforma del Terzo settore”.**

Il Presidente illustra le ragioni che obbligano l'Associazione ad adeguare, entro il 3 agosto p.v., lo Statuto per essere iscritti al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS) e continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore. L'elaborazione del nuovo Statuto è avvenuta con la consulenza Centro Servizi Volontariato di Rovigo su bozza predisposta dalla Regione Veneto (aggiornamento 04/2019).

Il nuovo statuto va approvato con i normali quorum di un'assemblea **Straordinaria e registrato entro 20 giorni all'Agenzia delle Entrate insieme al verbale di approvazione dell'assemblea, il tutto in doppio originale** (una copia resterà all'Agenzia delle Entrate, una copia verrà restituita all'Associazione). **La registrazione del nuovo statuto all'Agenzia delle Entrate è esente da imposta di registro**, in conformità a quanto **previsto dall'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017**, poiché trattasi di adeguamento dello statuto imposto dalla nuova normativa.

La nuova denominazione dell'associazione, a seguito dell'adeguamento alla nuova normativa, **contiene la sigla APS** e diviene: **“L.A. VOL.A.N.D.A. - APS”**.

La sigla andrà ora obbligatoriamente utilizzata in tutti i documenti e nella carta intestata.

La dicitura “Ente del Terzo Settore” o la sigla ETS, facoltativa, non è invece ancora utilizzabile, lo sarà solo una volta che sarà operativo il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Il nuovo statuto, una volta registrato all'Agenzia delle Entrate, andrà caricato su una piattaforma informatica ancora in fase di realizzazione.



Le modifiche introdotte sono quelle necessarie alle previsioni normative introdotte con il D.Lgs 117/2017 "Riforma del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

L'ASSEMBLEA

Dopo la lettura degli articoli che illustrano i contenuti del nuovo Statuto **UNANIME DELIBERA**

DI APPROVARE, per alzata di mano, il nuovo Statuto che si allega al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, **delibera di conferire mandato al presidente** dell'associazione di **apportare eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti** in applicazione del Codice del Terzo Settore, senza necessità di riconvocare l'assemblea.

Alle ore 11.35, esaurita la trattazione dell'O.d.G., l'assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE**

Antonella GRANATO

IL PRESIDENTE

Ugo Mariano BRASIOLI

**Agenzia
Entrate**
Direzione Provinciale di Rovigo

Ufficio Territoriale Rovigo
Sportello decentrato di Badia Polesine

REGISTRATO UT Rovigo – Sportello Decentrato di
BADIA POLESINE addì ...2.8. GIU... 2019.....
al nr. 1187 Serie ...3..... con €
ESENTÈ
di cui € per trascrizione.

L'ADDETTO
Giovanna Verzola

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Giuseppe Cammarella





STATUTO

L.A. VOL.A.N.D.A. - APS

Allegato all'atto registrato
#28 GIU. 2019 al nr. 1187
esatti € _____ ESEUTE

(importo compreso nell'atto principale) IL DIRETTORE
ADDETTO (*)
Giovanna Verzola
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe Cannarella

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "L.A. VOL.A.N.D.A. - APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Badia Polesine (RO), via Cigno n° 113.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Promuovere una cultura che metta in primo piano la **dignità** della persona valorizzandone la diversità, nella consapevolezza che questo possa creare un mondo più abitabile per tutti.
- Sensibilizzare l'Opinione pubblica sul fatto che le "**diverse abilità**", possono costituire una ricchezza per la collettività.
- Ribadire con fierezza il **diritto all'integrazione civile e sociale** della "persona" qualunque sia il suo grado di abilità ed autonomia.
- Costituire sull'argomento delle "**diverse abilità**", un momento incontro-confronto nel quale allacciare nuove relazioni **partecipate** ed in cui sperimentare tutte le intelligenze e le abilità;
- Recuperare il senso del fare quotidiano, trovare gli strumenti adatti per cercare di capire, capire per cambiare lo stato di fatto, passare dalla "*buona volontà dei sentimenti*" alla "**buona**

volontà organizzata", mirata a superare l'idea funzionalista riferita ad un modello ideale di adulto efficiente;

- Svolgere un'azione d'informazione alle famiglie degli associati;
- Favorire e promuovere i processi di inserimento lavorativo in aziende, cooperative, Enti pubblici attraverso attività di formazione, orientamento al lavoro, inserimenti con tirocini, borse lavoro, ecc.;
- Facilitare il dialogo e la collaborazione fra cittadini, le famiglie e le istituzioni in materia di politiche sociali e servizi alla persona;
- Valorizzare le competenze, le capacità, i prodotti ed i lavori delle persone disabili (o diversamente abili).

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. A comma 1 art. 5 D.Lgs. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I comma 1 art. 5 D.Lgs. 117/2017);

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Gestione gruppo appartamento;
- Laboratorio occupazionale "Working Moment";
- Laboratorio occupazionale espressivo;
- Gruppo auto mutuo aiuto;
- Soggiorni climatici e ricreativi d'inclusione sociale;
- Sportello di supporto psicologico;
- Trasporto sociale disabili;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividano le finalità e gli scopi associativi, si impegnino per realizzare le attività d'interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli Associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- Votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi e siano in regola con il pagamento della quota associativa se prevista;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo le modalità e l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea;

ART. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione;

L'associato può liberamente recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci,
2. il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente,
4. Organo di controllo quando previsto,
5. Organo di revisione quando previsto.

ART. 11

(Composizione)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. **Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- o Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- o Approva il bilancio preventivo e d'esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- o Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- o Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- o Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza del 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il **Consiglio Direttivo** governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. **due** mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**



E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, se la sua funzione non è stata attribuita all'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 17, ed è formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.

ART. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli aderenti all'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 5, 20, 22 e 30), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Questo Statuto APPROVATO ALL'UNANIMITÀ DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 22.06.2019 è composto da N° 32 articoli disposti su nove pagine.

Il Presidente dell'assemblea.....(firma).....

Il Segretario dell'assemblea.....(firma).....